

COMUNE DI MASSA



IMU - Aliquote anno 2023

	IMU
Aliquota ordinaria	1,00 per cento
<p>Abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</p> <p>Abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;</p> <p>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</p> <p>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;</p> <p>Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;</p> <p>Unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p>	0,00 per cento
Abitazione principale dei soggetti residenti, classificate in categoria catastale A1, A8 e A9 unitamente alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria	0,64 per cento Detrazione € 200,00
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, locate ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'art. 5 della Legge n. 431 del 09/12/1998 *	0,80 per cento

Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D ad esclusione degli immobili classificati in categoria catastale D5, purchè utilizzate	1,00 per cento
Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D5 purchè utilizzate	1,06 per cento
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (es. padre-figlio figlio-padre)**	0,80 per cento
Unità immobiliare e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ***	1,06 per cento
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze detenute a disposizione non locatè	1,10 per cento
Unità immobiliari classificate in categoria catastale C1-C3-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9 non utilizzate	1,10 per cento
Aree fabbricabili	1,06 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,10 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	esenti

*** gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento;**

**** la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.**

*****Per l'anno 2023 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta al 50,00 per cento.**